



## BOZZA DI STAMPA

Protocollo RC n. 15756/14

Anno 2014  
Ordine del giorno n. 59

185<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 17 ottobre 2014 n. 91)

### **Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso gratuito e per la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani.**

Premesso che Roma Capitale rappresenta il più vasto Comune Italiano per estensione territoriale ed uno dei maggiori Comuni a livello europeo, in cui si registra una estensione urbana di aree a verde tra le più rilevanti e distribuite con capillarità all'interno del tessuto urbano;

Che l'ultimo censimento sull'agricoltura (Istat 2010) ha evidenziato, rispetto al precedente del 2000, dati di interesse sulla consistenza agricola di Roma Capitale; difatti in controtendenza sul dato regionale e nazionale, Roma è passata da 51.729 Ha di superficie agricola totale a 59.959,63 Ha, con un incremento del 12% mentre la S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) è aumentata del 16.8%. Con i suoi 128.530 Ha di superficie totale e con una SAT (Superficie Agricola Totale) pari al 45% dell'intero territorio comunale, Roma Capitale è considerata il più grande comune agricolo di Europa;

Che una ricognizione del territorio comunale ha fatto emergere oltre alle aree agricole a vocazione produttiva, anche la realtà parallela complessa quanto diffusa degli "orti urbani" spontanei, che si sono sviluppati disordinatamente all'interno della Città consolidata, in prossimità del tessuto residenziale, nelle aree a verde contigue all'abitato;

Che l'Amministrazione Capitolina valuta tali iniziative spontanee sotto il profilo sociale di inclusione, nonché di valorizzazione del proprio patrimonio, come una forma di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, assicurando sia la finalità pubblica di manutenzione e riqualificazione di una porzione del territorio non altrimenti utilizzata, sia un beneficio indiretto per l'intera cittadinanza;

Che il verde urbano si inserisce nel contesto dei valori da tutelare, svolgendo una funzione ecologica, sociale, di miglioramento della qualità urbana e della salute pubblica, e la realtà degli orti urbani costituisce forma di tutela attiva, non profit, da regolamentare opportunamente al fine di garantire il rispetto dei principi di proporzionalità e parità di trattamento di tutti i soggetti coinvolti;

Che, conseguentemente, l'Amministrazione Capitolina, che ne riconosce la valenza ed il rilievo ambientale, sociale e culturale, intende disciplinare i principi ed i criteri di istituzione, di conduzione e di gestione di aree verdi di proprietà di Roma Capitale, previo accertamento della conformità con la destinazione urbanistica individuata dal vigente PRG, nonché con le previsioni delle convenzioni urbanistiche utilizzate per orti/giardini urbani, adottando il presente Regolamento con la definizione degli ambiti ed attraverso la promozione di forme di partecipazione dei cittadini, con la finalità di:

- tutelare il territorio come elemento qualificante del contesto urbano;

- promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale;
- offrire l’opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;
- sostenere l’uso delle aree ad orti e giardini compatibilmente con l’ambiente circostante e con le finalità urbanistiche già individuate;
- incentivare la partecipazione dei cittadini e soddisfare le numerose richieste che gli stessi, singolarmente o tramite associazioni, hanno nel tempo avanzato;
- indicare le modalità di intervento per il mantenimento e lo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando la presenza di aree verdi armoniche e accessibili a tutti;
- favorire la salvaguardia della biodiversità;
- diffondere il rispetto e l’educazione ambientale, consentendo alle fasce sociali più deboli un approccio facilitato e consapevole al patrimonio del verde esistente, offrendo loro forme di autosostentamento;

Che le Norme Tecniche di Attuazione del PRG, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, prevedono, nell’ambito dell’art. 75 “Disciplina degli Usi del Suolo e degli Impianti Annessi”, che nell’Agro Romano siano ammesse le destinazioni “A 18 Orti Ricreativo-Sociali”;

Che negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse verso l’Agro Romano, ma anche verso l’utilizzo ad orti di aree verdi sempre più prossime all’abitato, come è testimoniato dalle iniziative spontanee ormai sedimentate anche nel territorio urbano di tipo residenziale, che hanno stimolato e incrementato la domanda e le aspirazioni di una larga fascia di cittadini, per i quali la possibilità di gestire spazi verdi e, in particolare, orti urbani, costituisce una opportunità di realizzazione, caratterizzata diversamente per ogni fascia di età e di ogni condizione sociale;

Che per quanto attiene le esperienze pregresse di “Orti Spontanei”, situazioni di OGU tuttora gestite sine titulo, il competente Dipartimento procederà ad una ricognizione delle aree di proprietà di Roma Capitale utilizzate ad OGU e, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, per le situazioni per le quali si riscontri la sussistenza dei criteri fissati per procedere all’assegnazione in comodato d’uso gratuito delle medesime aree, provvederà ad instaurare un rapporto giuridico con gli ortisti conformando l’atto di assegnazione alla vigente disciplina regolamentare;

Che il Regolamento oggetto di approvazione è stato redatto attraverso un percorso condiviso con tutti i soggetti associati che si interessano di Orti Urbani entro i confini del territorio comunale, in relazione alle tematiche socio-educazionali-agro-ambientali proprie di questo settore;

Che sono inoltre in fase di individuazione forme di collaborazione tra Roma Capitale, l’Associazione Italia Nostra e l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per un progetto comune alle altre realtà di Orti Urbani presenti in Italia;

Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la legge n. 113 del 29 gennaio 1992;

Vista la legge n. 10 del 14 gennaio 2013;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo;

Visto il Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (Cosap) del Consiglio Comunale n. 75 del 30/31 luglio 2010 e ss. mm. e ii.;

Visto il Regolamento generale edilizio del Comune di Roma 1934 e ss.mm. e ii.;

Viste le NTA di PRG del Comune di Roma approvato con D.C.C. n. 18 del 12 febbraio 2008;

Preso atto che, in data 30 luglio 2014 il Dirigente dell'U.O. Agricoltura del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: S. Ciccatiello”;

Preso atto che, in data 30 luglio 2014 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ha attestato – ai sensi dell’art. 29 e. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. Altamura;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

#### L’ASSEMBLEA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa

#### DELIBERA

di approvare il Regolamento per l’affidamento in comodato d’uso gratuito e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione ad orti/giardini urbani ed i sottoelencati Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

- Allegato 1 – Schema di Convenzione;
- Allegato 2 – Disciplinare di conduzione e manutenzione dell’area oggetto di OGU;
- Allegato 3 – Modulo di domanda di assegnazione di un lotto da coltivare ad orto/giardino urbano;
- Allegato 4 – Scheda di ricognizione di “Orti Spontanei” da regolarizzare.

Il Dipartimento Tutela Ambiente – Protezione Civile, per le situazioni di “Orti Spontanei”, OGU tuttora gestiti sine titulo, procederà ad una ricognizione delle aree di proprietà di Roma Capitale utilizzate ad OGU e, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, per le situazioni per le quali si riscontri la sussistenza dei criteri fissati per procedere all’assegnazione in comodato d’uso gratuito delle medesime aree, provvederà ad instaurare un rapporto giuridico con gli ortisti conformando l’atto di assegnazione alla vigente disciplina regolamentare.

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO  
GRATUITO E PER LA GESTIONE DI AREE A VERDE DI PROPRIETA’  
DI ROMA CAPITALE COMPATIBILI CON LA DESTINAZIONE A  
ORTI/GIARDINI URBANI**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1: OGGETTO**

1. Con il presente Regolamento Roma Capitale intende disciplinare i criteri e le modalità per l’affidamento in comodato d’uso a titolo gratuito di aree a verde di proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di progetti a “Orti/Giardini Urbani” (OGU), ad Associazioni o a Gruppi Costituiti (AGC) no profit. Tali aree saranno individuate nell’ambito delle zone del Piano Regolatore Generale compatibili con le finalità previste dal presente Regolamento.

**Art. 2: DEFINIZIONI**

Nell’ambito del presente Regolamento si definisce:

1. **AREA DESTINATA AD ORTI/GIARDINI URBANI (OGU):** terreno di proprietà di Roma Capitale dato in comodato d’uso a titolo gratuito ad Associazioni o Gruppi Costituiti (AGC) no profit per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU.
2. **ORTO/GIARDINO URBANO (OGU):** lotto di terreno di area non superiore ai 60 mq destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e dei suoi collaboratori, che nell’insieme costituiscono il nucleo affidatario.
3. **ORTO/GIARDINO CONDIVISO:** area da coltivare collettivamente a scopo sociale.
4. **ORTO/GIARDINO DIDATTICO:** area da destinare alle scuole presenti nel Municipio di competenza territoriale.
5. **ASSOCIAZIONI O GRUPPI COSTITUITI (AGC):** Associazioni o Gruppi costituiti no profit.
6. **ASSEGNATARIO:** chiunque abbia avuto in assegnazione dall’AGC un lotto da coltivare ad orto/giardino.

**Art. 3: FINALITA’ E OBIETTIVI**

1. Gli obiettivi che Roma Capitale intende perseguire attraverso la realizzazione di OGU sono:
  - promuovere il presidio del territorio, valorizzando il patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale;
  - offrire l’opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi, in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile;

- escludere l'utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini ed alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU;
- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro;
- promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio di Roma Capitale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica;
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali, migliorandone anche l'aspetto estetico, sia le conoscenze e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
- promuovere stili di vita positivi e lo sviluppo di attività fisiche con il coinvolgimento dei segmenti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura;
- favorire l'integrazione, l'inclusione sociale, la solidarietà e l'intercultura;
- favorire l'acquisizione di competenze agricole attraverso la formazione nel settore, concependo l'orto urbano come "campo di prova" anche per attività di trasformazione dei prodotti del suolo;
- favorire l'autoproduzione/l'autosostentamento alimentare.

#### **Art. 4: PARTI INTERESSATE E COMPETENZE**

1. Al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, compete:
  - In fase preliminare, la verifica della disponibilità delle aree proposte dalle Associazioni (AGC) e della loro compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
  - Il conferimento in comodato d'uso a titolo gratuito delle aree oggetto di OGU all'AGC ;
  - L'organizzazione di riunioni semestrali, estese a tutti i Municipi e alle Associazioni, al fine di monitorare lo stato dell'arte degli OGU di Roma Capitale;
  - Il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati sugli OGU presenti entro i confini di Roma Capitale;
  - La programmazione, ogni 2 anni, di analisi di campioni del suolo e delle acque d'irrigazione, per evidenziare eventuali contaminazioni ai fini del consumo alimentare. Qualora vengano evidenziati tassi di inquinamento che non consentano l'utilizzo alimentare dei prodotti, verranno inibite le produzioni agricole ai fini del consumo alimentare e valutate forme di produzione alternativa a scopo didattico, estetico o altro;
  - L'impegno a garantire che siano interdette la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta e la permanenza sul territorio, in acqua o in aria, di organismi geneticamente modificati;
2. Al Municipio compete:
  - laddove sia consegnatario dell'area su cui si realizzerà il progetto a OGU, il conferimento in comodato d'uso gratuito dell'area medesima all'AGC, previa verifica della disponibilità delle aree proposte dalla AGC e della loro compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
  - il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC comodatario con il disposto dal presente Regolamento;
  - la presentazione al competente Servizio del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sulle aree date in adozione e sulla valutazione della loro gestione.
3. All'AGC che, presentata richiesta di assegnazione di un'area, ottiene in comodato d'uso un terreno di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, compete:

- la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area attribuita in gestione;
- l'assegnazione dei lotti;
- la corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, Allegato 2 al presente Regolamento.

#### **Art. 5: RICHIESTA DELL'AREA – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO**

1. La presentazione delle proposte da parte delle AGC avviene a seguito della pubblicazione di apposito avviso da parte del competente Dipartimento.
2. La richiesta di una o più aree di cui all'Art.4 del presente Regolamento, deve essere presentata esclusivamente da AGC non aventi scopo di lucro al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e, per conoscenza, al Municipio territorialmente competente.
3. Le aree proposte dalle AGC sono sottoposte a verifica da parte degli Uffici dipartimentali competenti, in ordine alla proprietà dell'area, ad eventuali vincoli, alla compatibilità urbanistica con le destinazioni di P.R.G. come disciplinate dalle N.T.A., all'assenza di interferenze con altri progetti o programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse già avviati dall'Amministrazione o da Essa programmati.
4. Se l'area è di competenza municipale, i progetti – valutata positivamente la disponibilità e compatibilità dell'area di cui al punto 3 – verranno trasmessi, per il successivo iter, ai Municipi interessati.
5. L'Ufficio dipartimentale o municipale, a seconda di chi ha in consegna l'area, procederà alla selezione del progetto mediante attribuzione di un punteggio in ordine ai seguenti criteri:
  - 5.1. Azioni mirate alla tutela ambientale: punteggio massimo 30 punti
  - 5.2. Valenza didattico-sociale: punteggio massimo 45 punti
  - 5.3. Operatività del Progetto: punteggio massimo 25 punti
6. Per le AGC che richiedono il nuovo affidamento di un'area della quale sono già state comodatarie, in caso di parità di punteggio, calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente, la corretta e conforme conduzione costituirà criterio preferenziale.
7. Alla richiesta l'AGC deve allegare i seguenti documenti:
  - L'Atto Costitutivo ;
  - Lo Statuto ;
  - Il Regolamento interno adottato;
  - Il "Progetto" , che dovrà essere costituito da una relazione descrittiva e dai relativi elaborati grafici;
  - La lettera d'impegno a stipulare polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT).

## **TITOLO II – AFFIDAMENTO DELLE AREE**

#### **Art. 6: COMODATO D'USO GRATUITO**

1. Le aree vengono conferite all'AGC dal Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o dal Municipio territorialmente competente, nel caso si tratti di aree in consegna al Municipio, in comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art.1803 e seguenti del codice civile, mediante stipula di apposita Convenzione tra Roma Capitale, e per essa il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ovvero il Municipio, e l'AGC.

2. Il comodato non può essere trasferito a terzi.

#### **Art. 7: DURATA E RINNOVO**

1. Il contratto di comodato d'uso gratuito ha durata massima di sei anni, a decorrere dalla data di stipula della relativa Convenzione. E' consentito un solo eventuale rinnovo, per ulteriori sei anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione. L'Associazione comodataria dovrà presentare istanza formale al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile ovvero al Municipio competente entro tre mesi prima della data di scadenza della Convenzione in atto.
2. La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento.
3. Alla scadenza dell'unico rinnovo si procede ad un nuovo affidamento.
4. Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'AGC comodataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate. La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto.

#### **Art. 8: REVOCA**

1. In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte di AGC, Roma Capitale procederà alla revoca dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.
2. Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso gratuito all'AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

#### **Art. 9: CONDIZIONI FINANZIARIE**

1. Le aree destinate alla realizzazione di progetti a OGU presentati da AGC, saranno concessi all'AGC a titolo gratuito. La realizzazione del progetto grava economicamente, in modo esclusivo, sull'AGC affidataria.
2. Sono a carico dell'AGC affidatario i consumi legati alle utenze (acqua, elettricità) nonché le responsabilità verso terzi, per danni eventuali a cose e/o persone.

### **TITOLO IV – GESTIONE**

#### **Art. 10: PRINCIPI GENERALI**

1. L'AGC, cui viene attribuita in comodato d'uso a titolo gratuito l'area di proprietà comunale per le finalità sociali, ambientali e culturali, come declinate all'art 3, che Roma Capitale intende conseguire, si connota quale soggetto responsabile dello svolgimento del progetto, nel rispetto del presente regolamento e delle condizioni sottoscritte nella Convenzione.
2. L'AGC affidataria potrà favorire l'inclusione sociale e la socializzazione:

- condividendo le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali;
  - organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc.), con il coinvolgimento delle scuole e di altre realtà associative del territorio.
3. L'AGC, laddove lo ritenga necessario per evitare appropriazioni indebite e l'ingresso di animali nell'area coltivata, potrà recintare l'intera area oggetto di OGU, previa approvazione dei competenti Uffici, con strutture (rete metallica e pali di legno opportunamente schermata da vegetali oppure con recinzioni equivalenti) che non prevedano opere murarie e siano facilmente rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli d'ingresso alla cui apertura e chiusura provvederà l'AGC comodatario secondo l'orario concordato con il Municipio territorialmente competente.
  4. L'eventuale sentieristica presente dovrà essere lasciata libera e, quindi, fruibile poiché l'area, seppure assegnata in comodato d'uso gratuito, rimane pubblica.
  5. Ogni nuovo intervento nonché le eventuali modifiche a quelli già esistenti, sono subordinati all'approvazione dei competenti uffici del Dipartimento e del Municipio di pertinenza territoriale.
  6. Le attività svolte negli OGU non dovranno disturbare il quartiere, soprattutto nelle ore serali/notturne, né potranno accedere o essere parcheggiati veicoli a motore sul terreno messo a disposizione per la coltivazione.
  7. Tutti i cittadini possono visitare le Aree destinate ad OGU, fruendo degli spazi e dei servizi ricreativi predisposti nelle zone a giardino, senza comunque interferire e disturbare l'attività di coltivazione dei Soci Assegnatari.
  8. Le attività svolte non potranno essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro.
  9. I prodotti degli OGU non devono essere commercializzati, fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
  10. L'AGC affidatario dell'area deve munirsi di un proprio Regolamento interno coerente con il presente Regolamento di Roma Capitale.

#### **Art. 11: OBBLIGHI DELL'AGC AFFIDATARIA**

1. L'AGC affidataria ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento, le condizioni contenute nella Convenzione (Allegato 1 al presente Regolamento) e le norme di conduzione e manutenzione di cui al "Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU" (Allegato 2 al presente Regolamento).
2. L'AGC si impegna a:
  - Garantire la cura, l'ordine, la pulizia dell'area affidata e a farla coltivare dagli assegnatari, di cui all'art.12 e segg., con continuità;
  - Garantire la dotazione di un'adeguata fonte di approvvigionamento idrico;
  - Assicurare che le attività di coltivazione siano attuate con tecniche di coltivazione biologica per la salvaguardia degli assegnatari, degli utenti dell'area e dell'ambiente;
  - Garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa, promuovendo ove possibile, le attività di compostaggio dei residui vegetali.

### **TITOLO III – ASSEGNAZIONE DEI LOTTI**

#### **Art. 12: ASSEGNAZIONE DEI LOTTI**

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un OGU vanno presentate direttamente all'AGC affidataria

che, in funzione dei criteri di cui al successivo Art. 13 e in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, provvede a redigere un'apposita graduatoria, di cui, tempestivamente, deve fornire comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio di competenza territoriale.

#### **Art. 13: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DA COLTIVARE**

Le AGC, nei propri regolamenti interni, dovranno recepire, tra i criteri di assegnazione dei lotti da coltivare, parametri che assicurino il rispetto degli obiettivi socio-ambientali posti da Roma Capitale nel progetto Orti Urbani Sociali, pertanto :

- Alla categoria “sociale” (disoccupati, inoccupati, pensionati, studenti, nuclei con prole) dovrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 40 punti e l'assegnazione ad associazioni con finalità sociali o culturali o a istituzioni scolastiche dovrà ricoprire almeno una percentuale del 15% dei lotti;
- Alla categoria “territorio” (distanza dell'abitazione dall'area destinata agli orti) dovrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, nel rispetto del principio di produzione a Km 0 e a basso impatto ambientale;
- Alla categoria “operatività” (partecipazione alle attività per la gestione comune degli orti) dovrà essere attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, al fine di esaltare la vocazione volontaristica delle attività comuni svolte all'interno degli orti e ai fini della riuscita complessiva del progetto.

#### **Art. 14: REQUISITI**

1. I cittadini richiedenti un lotto da coltivare devono essere in possesso dei requisiti sotto riportati:
  - essere preferibilmente residenti nel Municipio in cui ricade l'area oggetto di OGU,
  - non essere proprietari, o comunque non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale, ovvero non essere conviventi di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio di Roma Capitale;
2. Ad ogni assegnatario, o nucleo di assegnatari, può essere assegnato un solo lotto.

#### **Art. 15: CONDUZIONE DEL LOTTO**

1. L'AGC deve rendere edotti gli assegnatari dei lotti delle modalità giuridiche di affidamento dell'area da parte di Roma Capitale, assicurandone in toto il rispetto dei termini e delle condizioni, di cui resta corresponsabile solidalmente con il singolo assegnatario.
2. L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
3. L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori, i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.
4. L'AGC affidatario avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale.

### **Art. 16: REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO**

1. Fatta salva l'ipotesi contemplata all'Art.15 comma 3, l'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, dopo aver informato il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio territorialmente competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
  - Impossibilità, senza averne comunicato i motivi, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
  - Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
  - Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
  - Gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento o del regolamento interno dell'AGC
  - Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi
  - Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse
  - Turbativa della convivenza civile
2. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.
3. In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

### **Art. 17: RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE**

1. L'AGC affidataria agirà in nome e per conto proprio e pertanto è responsabile di qualsiasi danno che i terzi potrebbero subire in dipendenza dell'esecuzione delle attività connesse alla conduzione degli OGU e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti di Roma Capitale.
2. Responsabilità solidale con l'AGC, per danni a terzi, riguardo alla conduzione dei lotti individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari.

### **Art. 18: CONTROLLI E SANZIONI**

1. La struttura, Dipartimento o Municipio, competente territorialmente, che ha stipulato la Convenzione, provvederà al controllo sul corretto e conforme utilizzo dell'intera Area destinata ad OGU e di ciascun lotto assegnato, sulla base di quanto disposto dall'Allegato 2 al presente Regolamento e dai conseguenti atti attuativi.
2. La struttura, di cui al comma 1, in caso di accertata violazione della Convenzione, ovvero in seguito a rilevata inosservanza anche di una sola delle disposizioni del presente Regolamento, valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'AGC affidatario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante PEC, a rimuovere le cause della violazione ovvero a conformarsi agli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Perdurando l'inadempienza oltre tale data, procederà alla risoluzione del rapporto. Ove sia il Municipio a rilevare le infrazioni, deve comunicarle tempestivamente al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile prima di procedere all'invio della raccomandata.

### **Art. 19: DISPOSIZIONI FINALI**

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che ciascun soggetto assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. Roma Capitale rimane esclusa da

ogni responsabilità civile e penale.

2. L'AGC affidatario è tenuto a segnalare repentinamente sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale eventuali danni, guasti o inconvenienti vari.
3. L'AGC assume in proprio ogni responsabilità per tutti i danni ed infortuni di qualsiasi natura eventualmente subiti da parte di persone, di cose, di animali, di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad essa riferibili, manlevando l'Amministrazione Capitolina da ogni pretesa e/o azione risarcitoria.
4. L'AGC dovrà attivare apposita assicurazione da mantenersi in vigore per tutta la durata del contratto contro i rischi di Responsabilità civile verso terzi (RCT). L'Amministrazione Capitolina sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dall'AGC.
5. Le norme indicate non sostituiscono leggi, norme e regolamenti vigenti a carattere Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale.

## ALLEGATO 1

### SCHEMA DI CONVENZIONE

**Convenzione tra Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile – U.O. *Agricoltura*, o il Municipio ..., e l'Associazione ..... per l'affidamento in comodato d'uso gratuito dell'area di ..... mq ascritta al Catasto dei Terreni al Fg ..... Part.IIa/e n° ..... in cui realizzare e gestire il progetto ad Orti/Giardini Condivisi dal titolo "....."**

#### ATTO DI CONVENZIONE

Addi ..... del mese di ..... dell'anno 201..., presso la sede del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile - Circ.ne Ostiense, 191 – 00154 Roma - sono presenti:

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile - U.O. *Agricoltura* con sede in Roma, circ.ne Ostiense, 191- 00154 – C.F. 02438750586 - rappresentato in qualità di Dirigente della citata U.O dalla dott.ssa Stefania Cicatiello, nata a ..... (....) il .././19..;

o

Roma Capitale - Municipio .... con sede in Roma, ....., .... – 001.. – C.F. .... rappresentato in qualità di ..... dal/la dott./ssa ..... nato/a a ..... (....) il .././19..;

il/la Sig./Sig.ra....., nato/a a ..... (....) il .././19.. legale rappresentante dell'Associazione ..... con sede legale in ....., .. – 001.. ..... (....) – C.F. ....

#### PREMESSO

che con D.D. n° 38 del 24.01.2002 è stato istituito il Servizio Orti Urbani (ex Servizio IV della VIII U.O. "Progetti Speciali" del X Dipartimento "Ambiente") con il compito di censire gli orti urbani spontanei presenti soprattutto in zone a verde in condizione di degrado, abbandono e/o marginalità, la cui presenza era consolidata già da decenni;

che la Giunta Capitolina, nella seduta dell'11 ottobre 2006, ha approvato una Memoria avente ad oggetto la "Realizzazione di Aree ad Orti Urbani nel Comune di Roma", dando mandato al Dipartimento X (ora Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile) di redigere un Regolamento che definisse criteri e modalità di realizzazione, assegnazione e gestione delle "Aree ad Orti Urbani Sociali";

che, soprattutto negli ultimi anni, il fenomeno degli Orti/Giardini Urbani (OGU) ha avuto un notevole incremento come dimostrato dalle numerosissime richieste da parte di cittadini singoli o in gruppi costituiti di avere in assegnazione gratuita un'area da adibire ad orto/giardino condiviso ove realizzare progetti proposti dagli stessi;

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n..... del ..... è stato approvato il "Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso a titolo gratuito e la gestione di aree a verde di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione ad orti/giardini urbani";

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

I rapporti tra il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale, o il Municipio ....., e l'Associazione "....." comodataria dell'area sono regolati come segue:

**Art. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2**

**DEFINIZIONE DEI RUOLI**

**1. Al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, compete:**

- il conferimento in comodato d'uso a titolo gratuito dell'area in oggetto, della quale si è verificata la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
- l'organizzazione di riunioni semestrali, estese a tutti i Municipi e alle Associazioni, al fine di monitorare lo stato dell'arte degli OGU di Roma Capitale;
- il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati sugli OGU presenti entro i confini di Roma Capitale;
- la programmazione, ogni 2 anni, di analisi di campioni di suolo e delle acque d'irrigazione per evidenziare eventuali contaminazioni, ai fini del consumo alimentare. Qualora vengano evidenziati tassi di inquinamento che non consentano l'utilizzo alimentare dei prodotti, verranno inibite le produzioni agricole ai fini del consumo alimentare e valutate forme di produzione alternativa a scopo didattico, estetico o altro;
- l'impegno a garantire che siano interdette la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta e la permanenza sul territorio, in acqua o in aria, di OGM (Organismi Geneticamente Modificati).

**2. Al Municipio, laddove sia consegnatario dell'area su cui realizzare il progetto a OGU, compete:**

- il conferimento in comodato d'uso a titolo gratuito dell'area in oggetto, della quale si è verificata la disponibilità e la compatibilità con la destinazione urbanistica ad OGU;
- il controllo della coerenza delle attività connesse agli OGU svolte dall'AGC comodatario in base alle disposizioni del Regolamento;
- la presentazione al competente Ufficio del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di una relazione annuale dettagliata e aggiornata sulle aree date in adozione e sulla valutazione della loro gestione.

**3. All'AGC, che ha avuto in comodato d'uso a titolo gratuito un terreno di proprietà di Roma Capitale per la realizzazione e la gestione di un progetto ad OGU, spetta:**

- la raccolta delle istanze dei singoli cittadini di richiesta dei singoli lotti ricadenti nell'area attribuita in gestione;
- l'assegnazione dei lotti;
- la corretta gestione delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti in accordo a quanto riportato nel Disciplinare di conduzione e manutenzione dell'area oggetto di OGU, di cui all'Allegato 2 del Regolamento.

**Art. 3****AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AD ORTI E GIARDINI URBANI (OGU) E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE**

Con la presente il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o, nel caso di aree di competenza Municipale, il Municipio .... di Roma Capitale, conferisce all'Associazione .....in comodato d'uso a titolo gratuito l'area di .....mq, ascritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al Foglio..... particella/e nn°....., .....

L'Associazione comodataria della suddetta area sarà tenuta a realizzare il Progetto ad Orti e Giardini Condivisi (OGU) dal titolo "....." così com'è stato presentato e approvato dai competenti uffici Dipartimentali o Municipali di pertinenza territoriale e a svolgere le attività di gestione connesse, definite e concertate.

Il comodato non può essere ceduto a terzi.

Le attività di gestione dovranno essere svolte dagli assegnatari esclusivamente a loro rischio mediante autonoma organizzazione delle attività.

Qualora il Presidente dell'Associazione "....." debba essere sostituito, detta sostituzione dovrà essere comunicata tramite lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica Certificata) al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio competente, completa di curriculum della persona neo-designata. La sostituzione avrà effetto a decorrere dalla comunicazione di gradimento da parte dell'Amministrazione Capitolina.

**Art. 4****DURATA DELLA CONVENZIONE**

- La presente Convenzione ha la durata massima di sei anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione. E' consentito un solo eventuale rinnovo, per ulteriori sei anni, a seguito della presentazione di istanza formale di rinnovo che l'Associazione comodataria dovrà presentare al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile o al Municipio competente, entro i tre mesi prima della data di scadenza della presente Convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di assegnazione. Alla scadenza dell'unico rinnovo sarà necessario procedere ad un nuovo affidamento.
- La richiesta di rinnovo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Capitolina che si riserva comunque il diritto di recedere in qualsiasi momento.
- Qualora allo scadere della Convenzione, l'Amministrazione Capitolina non provveda al rinnovo, l'AGC comodataria ha l'obbligo di rimuovere tutte le attrezzature e le strutture installate. La restituzione dell'area, libera da ogni manufatto, avverrà entro tre mesi dopo la fine del ciclo vitale delle coltivazioni in atto

**Art. 5****ATTIVITÀ E OBIETTIVI**

L'Associazione comodataria avrà cura di:

- Condividere le superfici dei singoli appezzamenti e/o delle aree condivise con le realtà territoriali, perseguendo finalità d'inclusione sociale.
- Favorire il percorso di socializzazione organizzando iniziative legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dei consumi energetici, ecc.), coinvolgendo le scuole e altre realtà associative del territorio.
- Recintare l'intera area oggetto di OGU, laddove si ritenga necessario per evitare appropriazioni indebite e l'ingresso di animali nell'area coltivata, previa approvazione dei competenti uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Municipio di pertinenza territoriale, di cui all'Art.10 del Regolamento, con rete metallica e pali di legno opportunamente schermata da vegetali oppure con recinzioni equivalenti che non prevedano opere murarie e siano facilmente

rimovibili. Nel caso di recinzione, dovranno essere presenti cancelli d'ingresso alla cui apertura e chiusura provvederà l'AGC comodatario secondo l'orario concordato con il Municipio territorialmente competente.

- Non commercializzare i prodotti degli OGU fatte salve le attività occasionali strettamente strumentali alle attività di conduzione.
- Lasciare libera e, quindi, fruibile, l'eventuale sentieristica presente in quanto l'area, seppure assegnata in comodato d'uso gratuito, rimane pubblica.
- Sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti uffici Dipartimentali e Municipali di pertinenza territoriale ogni nuovo intervento, nonché le eventuali modifiche alle strutture già esistenti.
- Non disturbare il quartiere, soprattutto la sera e durante la notte.
- Vietare l'uso pesticidi e concimi chimici di sintesi, compresi prodotti a base di zolfo e fosfato ferrico anche se recanti la dicitura "Ammesso in agricoltura biologica" e accertarsi che le attività colturali vengano condotte secondo i principi dell'agricoltura biologica sanciti dal Regolamento (CE)834/2007 (legislazione vigente: [http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation\\_it](http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_it)), al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale.
- Escludere l'utilizzo di sementi OGM e impegnarsi efficacemente a proteggere l'ambiente creato dagli OGU da qualsiasi contaminazione proveniente dagli OGM, tanto all'esterno quanto all'interno degli OGU, facendo ricorso alla corretta informazione rivolta ai cittadini e alla speciale precauzione di evitare l'approntamento di essenze da prato di tipo OGM nelle aree esterne agli OGU.
- Vietare la coltivazione di fave per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica.
- Gestire i rifiuti con raccolta differenziata e il compostaggio della materia organica. A seconda della disponibilità di spazio sarà possibile la sistemazione di due o più compostiere per la trasformazione dei residui vegetali prodotti dalle attività orticolture e degli scarti alimentari.
- Promuovere l'utilizzo di sementi biologici non sterili e il loro scambio, la piantumazione di essenze arboree nei dintorni degli orti adatte al terreno e al clima, la conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali, tra cui l'acqua e di non consentire qualsiasi attività che possa inquinare o provocare incendi.
- Vietare l'allevamento di animali.
- Sottoporre all'autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina il progetto agronomico e paesaggistico per l'eventuale piantumazione di alberi e arbusti di grandi dimensioni, preferibilmente autoctoni.

#### **Art. 6**

##### **ASSEGNAZIONE DEI LOTTI**

Le domande dei cittadini per l'assegnazione di un OGU vanno presentate direttamente all'AGC affidatario che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei criteri di assegnazione riportati all'Art.13 del Regolamento e recepiti nel regolamento interno dell'AGC ed in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui all'Art. 3 del Regolamento, della quale deve fornire tempestiva comunicazione al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e al Municipio di competenza territoriale.

#### **Art. 7**

##### **CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO**

- L'assegnazione del lotto non può essere trasferita a terzi.
- L'orto deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori i cui nominativi dovranno essere comunicati all'AGC. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno dell'AGC. La sostituzione dell'assegnatario è prevista solo a causa d'impedimento

temporaneo nella conduzione della lavorazione dell'orto/giardino per un massimo di sei mesi senza soluzione di continuità non rinnovabili, previa comunicazione all'AGC a mezzo raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) entro trenta giorni dall'impedimento. L'AGC stessa provvederà alla sostituzione dell'affidatario secondo il proprio regolamento interno.

- L'AGC affidataria avrà il compito di aggiornare annualmente l'elenco degli affidatari degli OGU, che dovrà essere comunicato sia al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile che al Municipio di competenza territoriale.

#### **Art. 8**

##### **RESPONSABILITA'**

Responsabilità solidale con l'AGC, riguardo alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sugli assegnatari, per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 9**

##### **REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEL LOTTO**

L'AGC provvederà alla revoca dell'assegnazione del lotto, informato il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e il Municipio competente, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- Impossibilità, non motivata, alla conduzione diretta per un periodo superiore ai tre mesi
- Mancata coltivazione per un periodo di tre mesi
- Trasferimento dell'assegnatario in altro Comune
- Gravi inadempienze alle norme riportate nel Regolamento e nel Regolamento interno dell'AGC;
- Sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- Revoca da parte di Roma Capitale per motivi di pubblico interesse.
- Turbativa della convivenza civile.

In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

In caso di decesso dell'assegnatario, gli altri componenti del nucleo affidatario, qualora presenti, hanno diritto alla prosecuzione nella conduzione dell'orto. In mancanza di altri componenti del nucleo, l'orto rientra nell'immediata disponibilità dell'AGC per una nuova assegnazione.

#### **Art. 10**

##### **DOMICILIO DEI CONTRAENTI**

A tutti gli effetti di legge ed ai fini della presente Convenzione:

Roma Capitale - Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, U.O. Agricoltura, dichiara di essere domiciliato presso la sede di Circ.ne Ostiense, 191 – 00154 Roma (RM);

oppure

il Municipio ..... dichiara di essere domiciliato presso la sede di .....,  
..... – 001..... Roma (RM);

l'AGC"....." dichiara di essere domiciliata in ....., ..... – 001..... Roma (RM).

#### **Art. 11**

##### **RISOLUZIONE**

In caso di gravi o reiterate inadempienze da parte di AGC, Roma Capitale procederà alla revoca

dell'assegnazione e conseguente risoluzione del rapporto giuridico in essere, con riserva di istanza risarcitoria.

Roma Capitale si riserva in qualsiasi momento di esercitare il diritto di esigere la restituzione totale o parziale del bene affidato in comodato d'uso gratuito all'AGC, nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto all'AGC alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

L'Amministrazione Capitolina si riserva il potere di revocare l'affidamento dell'area destinata ad orti/giardini urbani nel caso in cui l'AGC affidataria incorra in violazioni o negligenze, tanto sulle condizioni della presente Convenzione e del "Regolamento per l'affidamento e la gestione di aree pubbliche da destinare a orti/giardini urbani" quanto, a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione, ovvero quando per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita delle attività.

## Art. 12

### DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, mediante convocazione dell'AGC comodataria ad un'apposita riunione di cui sarà steso verbale, considerandosi fallito il tentativo anche in caso di mancata presentazione dell'AGC.

In caso di contenzioso, il Foro competente sarà quello di Roma.

## ART. 13

### NORME RICHIAMATE

Per quanto non espressamente convenuto, le parti faranno riferimento alle norme del Codice Civile nonché a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso, contemplate e previste nel presente Atto.

Il presente Atto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti contraenti.

Roma,.....

**ROMA CAPITALE**  
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE  
– PROTEZIONE CIVILE  
U.O. *Agricoltura*

Il Dirigente  
*Dott.ssa Stefania Cicatiello*

**ROMA CAPITALE**  
MUNICIPIO .... (ex ....Mun.)  
U.O. ....

Il Dirigente  
*Dott.....*

ASSOCIAZIONE "....."

Il Presidente  
.....

## ALLEGATO 2

### DISCIPLINARE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA OGGETTO DI OGU

1. Gli Assegnatari sono tenuti a rispettare quanto segue:

#### È OBBLIGATORIO:

- Curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia dell'OGU, da coltivarsi direttamente e con continuità;
- Svolgere le attività di coltivazione con tecniche di coltivazione biologica sancite dal Regolamento (CE) 834/2007<sup>1</sup>, per la salvaguardia dei Soci Assegnatari, degli utenti delle Aree destinate ad Orti Urbani e dell'ambiente;
- Svolgere le attività di carico e scarico con mezzi non motorizzati, lasciando automobili ed altri veicoli motorizzati nelle aree di parcheggio;
- L'utilizzo contenuto dell'acqua di irrigazione;
- Il compostaggio dei residui vegetali prodotti all'interno dell'Area, sia quelli derivanti dalla coltivazione sia quelli derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria dell'intera Area. Le attività di compostaggio devono effettuarsi nelle zone appositamente predisposte.

#### È CONSENTITO:

- Piantare alberi da frutto, in modo che lo sviluppo e l'ombreggiamento determinato dagli stessi non sia d'ostacolo alla normale coltivazione ortiva nel proprio e nei lotti limitrofi, previa autorizzazione della messa a dimora da parte del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Municipio territorialmente competente;
- Pacciamare con residui erbacei compostati e non;
- Edificare serre a tunnel, previa presentazione di apposito progetto all'Amministrazione, realizzate con teli in plastica, non più alte di 50 cm da terra, su non oltre il 30% della superficie dell'Orto Urbano, che non diano origine a strutture stabili e indecorose;
- Installare contenitori per il compostaggio dei residui vegetali, previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina, in alternativa all'utilizzazione delle apposite piazzole comuni per il compostaggio;

#### VIENE PROMOSSO:

- L'utilizzo di sementi biologiche non sterili e il loro scambio;
- La piantumazione di essenze arbustive nelle adiacenze delle aree a OGU adatte al clima ed al terreno;
- La piantumazione di alberi e arbusti di grandi dimensioni, preferibilmente autoctoni, essendo soggetta ad un progetto agronomico e paesaggistico, dovrà essere autorizzata dal competente Dipartimento Tutela Ambientale.
- La conservazione delle varietà locali e delle risorse naturali.

---

<sup>1</sup> Normativa vigente: [http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/legislation\\_it](http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/legislation_it)

**È VIETATO:**

- Svolgere attività non collegate alla coltivazione, tranne attività a carattere occasionale strumentali allo svolgimento delle attività di conduzione degli orti, ai sensi dell'art. 19, comma 1 lett.t di cui alla del.C.C. n. 75/2010 come modificata dalla del. A.C. n. 39 del 23.07.2014;
- Coltivare OGM;
- Allevare e/o tenere animali (da cortile, domestici, ....). L'unica eccezione è riguardo alle api il cui allevamento dovrà essere sottoposto all'approvazione del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Municipio territorialmente competente;
- Accendere fuochi di stoppie o rifiuti;
- Abbandonare o lasciare incolto il lotto assegnato;
- Irrigare in maniera incontrollata. Eventuali perdite dell'impianto d'irrigazione devono essere segnalate all'Amministrazione Capitolina;
- Impiegare l'uso di pesticidi e concimi chimici di sintesi, compresi prodotti a base di zolfo e fosfato ferrico anche se recanti la dicitura "Ammesso in agricoltura biologica";
- Coltivare fave, per motivi di sicurezza connessi alla salute pubblica;
- Stoccare rifiuti e materiali inquinanti e/o nocivi;
- Lavare auto o motocicli in tutta l'Area destinata ad Orti Urbani.

## 2. L'AGC deve provvedere alla:

- Apertura e chiusura dei cancelli dell'Area, rispettando gli orari concordati con il Municipio territorialmente competente ed indicati nella Convenzione;
- Manutenzione ordinaria delle parti comuni ed egli arredi in dotazione all'Area.

**ALLEGATO 3**

Al Presidente dell'AGC.....

Via/Piazza.....

001..... ROMA (RM)

FAX.....

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO DA COLTIVARE AD ORTO/GIARDINO URBANO**

Io sottoscritto/a ..... nato/a a .....

Prov./Naz. .... il ..... e residente in Via/Piazza .....

n°..... Nazionalità .....

Municipio di residenza .....

Tel./Cell. .... E-mail.....

chiedo l'assegnazione di un lotto da coltivare ad OGU.

Dichiaro sotto la mia responsabilità di:

- essere residente nel Municipio ..... di Roma Capitale, in via.....;
- di non essere proprietario, o comunque non avere nella disponibilità d'uso a qualsiasi titolo di terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale;
- di non essere convivente di soggetti che siano proprietari o che comunque abbiano nella disponibilità d'uso, a qualsiasi titolo, terreni coltivabili su area pubblica o privata entro i confini di Roma Capitale;

NOTE AGGIUNTIVE:

---



---



---



---

In ultimo dichiaro di essere informato che l'AGC comodatario dell'area ad OGU, Roma Capitale ed il Municipio competente possono utilizzare i miei dati personali solo ed esclusivamente ai fini istituzionali dell'Amministrazione Capitolina, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Roma, li .....

FIRMA .....

**ALLEGATO 4**

A ROMA CAPITALE  
 Dip. Tutela Ambientale – Protezione Civile  
 Circonvallazione Ostiense, 191  
 00144 Roma  
 FAX 06.67102421

**SCHEDA DI RICOGNIZIONE DI “ORTI SPONTANEI” DA REGOLARIZZARE per procedere alla verifica della sussistenza dei necessari requisiti, ai sensi del Regolamento per l'affidamento in comodato d'uso gratuito e la gestione di aree verdi di proprietà di Roma Capitale compatibili con la destinazione a orti/giardini urbani (deliberazione A.C. n. .... del .....)**

L'associazione/Gruppo Costituito ..... costituitasi in data.....

con sede legale in Via/Piazza ..... n°.....

Municipio di residenza .....

Recapito Telefonico. .... E-mail.....

chiede la verifica dei requisiti per l'assegnazione dell'area coltivata ad OGU sita in via.....

nel Municipio ..... iscritta al Catasto dei Terreni di Roma Capitale al/i Foglio/i.....

Particella/e..... di estensione di ca. ....mq.

Si dichiara pertanto che l'Associazione/Gruppo Costituito:

svolge attività orti-colturali nel Municipio ..... di Roma Capitale, in via....., senza soluzione di continuità a partire dalla data .....(gg/mm/anno)

di essere un'Associazione/Gruppo Costituito senza alcuno scopo di lucro;

di avere avuto

*oppure*

di non avere avuto

contatti con l'Amministrazione Pubblica o con altro Ente riguardo alle modalità di affidamento dell'area.

Si allega alla richiesta la seguente documentazione in conformità a quanto riportato nel Regolamento degli Orti Urbani di Roma Capitale:

1. Atto di Costituzione

2. Statuto

3. Regolamento Interno

**EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:**

---



---



---



---

**Timbro Ass./Gr.Cost.**

**Il Presidente**

---